

## SOGGETTI INTERESSATI

Lo stato di difficoltà economico-finanziaria dal quale potrebbe individuarsi l'insolvenza del debitore, che per le imprese si manifesta come l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate viene definito dall'articolo 2 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza -per l'appunto - come La Crisi D'impresa, o meglio l'inizio di essa.

**L'obiettivo del nuovo codice** è quello di **prevenire il momento iniziale** da cui scaturisce la crisi individuando diversi strumenti tra i quali l'abilitazione di taluni soggetti che, in presenza di determinati presupposti, avranno il dovere di allertare l'imprenditore incitandolo a porre le dovute azioni correttive alla risoluzione della crisi.

**I soggetti abilitati all'allerta** (il **Risk manager** e diventato obbligatorio), l'adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile della società e gli indici della crisi approvati dal CNDCEC quale soggetto individuato dall'articolo 13, comma 2, del Codice sono tra le novità più importanti introdotte dal codice.

Gli articoli 16, comma 2, 17 comma 6 e 18, comma 6 individuano tali soggetti come **“soggetti qualificati”** che possono essere suddivisi in due categorie interni all'impresa o terzi:

- la **prima categoria** include i soggetti che sono chiamati dalla legge a svolgere attività di controllo sugli organi di amministrazione della società o attività di revisione legale dei conti. Tali soggetti devono allertare l'impresa nel momento in cui la stessa non rispetti alcuni indici della crisi fermo restando che l'obbligo di vigilanza riguarda anche l'adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile della società;
- la **seconda categoria** include i creditori pubblici qualificati esterni all'impresa individuati nell'Agenzia delle entrate, nell'Inps e nell'Agente della riscossione. La mancata attivazione della procedura di allerta da parte di tali enti (creditori) pubblici qualificati comporta specifiche misure sanzionatorie per gli stessi in termini di recupero dei propri crediti in caso di procedure concorsuali.

**La mancata segnalazione** da parte dell'organo di controllo è sanzionata dall'articolo 14, comma 2, del codice per responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo. Diversamente la segnalazione non può essere ritenuta come giusta causa di revoca dall'incarico.

**A seguito della segnalazione di allerta** da parte dell'organo di controllo o dei creditori pubblici qualificati, l'imprenditore che non rimedia allo stato di crisi, viene segnalato dagli stessi all'OCRI (Organismo di composizione assistita della crisi, istituito presso le Camere di Commercio), il quale obbligherà l'imprenditore nel farsi assistere nell'individuazione della soluzione più adeguata al superamento dello stato di crisi.